

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11 DELLA LEGGE 240/2010.**

**TRA**

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Fabrizio CASSELLA, nato a Aosta il 29 dicembre 1963, domiciliato per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, Aosta, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio dell'Università. n. 54 del 30 maggio 2019

**E**

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede in Vercelli Via Duomo, 6 rappresentata del Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13 luglio 1954. domiciliato ai fini del presente atto a Vercelli, Via Duomo n. 6

*Qui di seguito chiamate anche Università oppure – unitamente o disgiuntamente - Parti*

**PREMESSO**

- che la Legge n. 240/2010, in particolare all'art. 6, comma 11, prevede che i professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso altri atenei sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
- che il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011 n. 167 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011 disciplina i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata;
- che il Decreto ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6, recante "Autovalutazione,

valutazione e accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio" definisce i requisiti di accreditamento dei corsi di studio;

- che le Parti ritengono sia di comune interesse, in relazione al raggiungimento dei propri obiettivi nell'ambito dell'offerta formativa, disciplinare modalità di utilizzo congiunto di una Docente attualmente in servizio presso il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01, ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e di promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico;

- che la Docente in oggetto della Convenzione non è necessaria ai fini del rispetto dei requisiti di docenza previsti per l'attivazione dei corsi di studio dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;

- che è stato acquisito da parte dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale il consenso formale della Docente interessata in merito alle modalità di svolgimento delle proprie attività didattiche come specificate e dettagliate nella presente convenzione.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della Convenzione, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Finalità**

Per la realizzazione del progetto di comune interesse riguardante l'ambito dell'offerta formativa, le Parti convengono di condividere le attività didattiche della Docente dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale di seguito indicata:

- **Prof.ssa Caterina May (SSD SECS-S/01)**

## **Art. 2 – Ripartizione delle attività**

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 commi 1 e 2 della Legge 240/2010 che disciplina lo stato giuridico dei Professori e Ricercatori di ruolo la Docente svolgerà parte della sua attività didattica presso l'Università della Valle d'Aosta per tutta la durata della convenzione.

In particolare la prof.ssa Caterina May svolgerà presso l'Università della Valle d'Aosta:

- attività didattica frontale per un totale di n. **45 ore** su SECS-S/01 all'interno del corso di Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- attività di ricevimento studenti, orientamento, tutorato, esami di profitto, assistenza nella preparazione delle tesi di laurea;
- svolgerà il ruolo di Responsabile dell'attività didattica sopra indicata nell'ambito del corso di Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale per tutta la durata della convenzione;
- verrà conteggiata come docente di riferimento con peso pari a 1 per il corso di Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale dell'Università della Valle d'Aosta.

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale procederà al conferimento alla prof.ssa Caterina May degli ulteriori compiti didattici, da svolgere presso l'Università del Piemonte Orientale, ai sensi delle proprie disposizioni regolamentari.

## **Art. 3 – Elettorato attivo e passivo**

Tenuto conto della ripartizione dell'impegno pattuito, la Docente eserciterà l'elettorato attivo e passivo e il diritto di partecipazione agli organi collegiali

presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Per quanto riguarda gli obblighi connessi allo svolgimento di attività didattiche svolte presso l'Università della Valle d'Aosta e alle modalità di rendicontazione delle stesse, si fa riferimento a quanto stabilito dall'Università della Valle d'Aosta per lo svolgimento di contratti di docenza da parte di docenti incardinati presso altre sedi.

#### **Art. 4 – Valutazione della didattica**

Resta in capo all'Università degli Studi del Piemonte Orientale la valutazione dell'attività didattica e di ricerca della Docente di cui all'art. 6 commi 7, 8 e 14 della Legge 240/2010.

#### **Art. 5 - Autorizzazioni**

Relativamente al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per incarichi extraistituzionali, per tutta la durata della convenzione resta in capo alla Docente l'onere di presentare istanza all'Università degli Studi del Piemonte Orientale, secondo le modalità previste dai regolamenti interni per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore.

Resta in capo alla Docente l'obbligo di comunicare i periodi di assenza dal servizio per malattia o per aspettativa obbligatoria, con o senza assegni, all'Università degli Studi del Piemonte Orientale che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Università della Valle d'Aosta.

#### **Art. 6 – Trattamento giuridico e ripartizione degli oneri stipendiali**

Gli eventuali provvedimenti relativi al trattamento giuridico della Docente restano di competenza dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

In considerazione a quanto indicato al precedente articolo 2, parte degli oneri

stipendiali, pari a **€13.125,00** calcolati in base al numero delle ore di impegno della Docente stessa, sono a carico dell'Università della Valle d'Aosta.

L'Università della Valle d'Aosta si impegna a versare tale importo a seguito di richiesta dell'Università del Piemonte Orientale.

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegna quindi a corrispondere alla Docente l'intera retribuzione dovuta.

Ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 7, comma 1, D Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla convenzione continuano a essere conteggiati in capo all'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

#### **Art. 7 – Copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**

Gli Atenei provvedono alle coperture assicurative di legge per la Docente che, in virtù della convenzione, è chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

La Docente è tenuta a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la convenzione nel rispetto delle normative di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando gli obblighi di tale Decreto, nonché le disposizioni dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle

proprie norme interne emanate in attuazione del D. Lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano altresì a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente convenzione.

Le Parti si danno espressamente atto che, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, ciascuna determinerà le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali in modo del tutto autonomo rispetto all'altra. Pertanto ciascuna Parte, ai fini del Regolamento 2016/679, si qualifica quale titolare autonomo del trattamento e non quale contitolare ai sensi dell'art. 26 del Regolamento e terrà l'altra Parte completamente manlevata e indenne da qualsiasi costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi e qualsivoglia altra passività che possa subire a causa della violazione da parte dell'altra Parte degli obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare.

#### **Art. 9 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente convenzione si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia. Le Parti si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni in forma scritta tra i rispettivi Rettori da trasmettere per conoscenza alla Docente coinvolta.

#### **Art. 10 – Durata e rinnovo**

La presente convenzione è valida per l'anno accademico 2019/2020. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza secondo modalità e criteri stabiliti dalla normativa vigente negli Atenei interessati.

### **Art. 11 – Risoluzione**

La convenzione può essere risolta unilateralmente dalle Parti firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al DM 6/2019.

La convenzione si intende automaticamente risolta qualora la Docente:

- a) revochi il proprio consenso a svolgere la concordata attività didattica presso l'Università della Valle d'Aosta;
- b) eserciti l'opzione per il regime a tempo definito ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

### **Art. 12 – Codice etico e di comportamento**

Le Parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di comportamento e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili ai propri dipendenti.

### **Art. 13 – Controversie**

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi vertenza che dovesse insorgere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Torino.

### **Art. 14 – Clausole finali**

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Ai fini della Convenzione ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella

propria sede o residenza indicata in epigrafe.

La convenzione è sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti. Copia della stessa sarà inviata dall'Università della Valle d'Aosta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università della Valle d'Aosta – autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate nr. 7051 del 22/09/2006.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale

Il Rettore, Prof. Gian Carlo AVANZI \_\_\_\_\_

Per l'Università della Valle d'Aosta

Il Rettore, Prof. Fabrizio CASSELLA \_\_\_\_\_